



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ATTO 75 ANNO 2020

SEDUTA DEL 02/07/2020 ORE 14:34

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di Luglio alle ore 14:34 in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L.17 marzo 2020 n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.

All'Appello Risultano

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
CONTINI GIANCARLO	PRESENTE	
LEONI GIANARTURO	PRESENTE	
CAPELLI STEFANO	PRESENTE	
GUARESCHI ELISA	PRESENTE	
MARCHESI MARZIA	PRESENTE	

Totale presenti: n. 5

Totale assenti : n. 0

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata l'identità dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Giancarlo Contini, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.127 del 19/11/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93 del Decreto Legislativo 163/2006;

CONSIDERATO che dal 19/04/2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016 che ha abrogato il previgente Codice D.Lgs. 163/2006, salvo le fattispecie di disciplina transitoria;

RILEVATO che l'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), così come modificato da ultimo con D.L. 18.4.2019 n. 32, convertito con Legge 14/6/2019 n. 55, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93 del D.lgs. 12.4.2006 n. 163 ed ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche disponendo, tra l'altro, che le amministrazioni aggiudicatrici destinino a un apposito fondo risorse finanziarie, in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse;

PRECISATO:

-che le suddette risorse sono destinate esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, per consentire l'esecuzione del contratto, nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

-che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo così costituito è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche sopra indicate, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti;

-che il rimanente 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni,



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;

RILEVATA la necessità di adottare un nuovo Regolamento per la determinazione e liquidazione dell'incentivo per funzioni tecniche da corrispondere al personale interno, in applicazione alla normativa suddetta;

CONSIDERATO che la Delegazione trattante di Parte Pubblica e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno condiviso il testo del Regolamento predisposto dal responsabile area IV " Territorio e Sviluppo Produttivo " per la costituzione e la ripartizione al personale interno del "Fondo incentivante per funzioni tecniche", ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m., come risulta da specifico verbale, sottoscritto dalle parti in data 14 febbraio 2020, in atti alla presente;

CONSIDERATO altresì che il Regolamento incentivi rientra nella categoria dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta Comunale, per quanto disposto dall'art. 48.3 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. , mentre spetta al Consiglio Comunale l'approvazione di altre tipologie di regolamenti;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., da ultimo modificato dall'art.3.1, lett. B), della L. n. 213/2012, i seguenti pareri:

- favorevole, da parte Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il Regolamento per la costituzione e la ripartizione al personale interno del "Fondo incentivante per funzioni tecniche", ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m., allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

integralmente ad ogni effetto di legge il regolamento precedente in materia;
- "All. "A" ;

- 1) DI PRECISARE che per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 5 bis dell'art. 113 del D.lgs.vo n. 50/2016 e s.m. ed inserito dalla Legge Bilancio 2018 (1/1/2018) e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo ed alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni;
- 2) DI DARE ATTO che il Regolamento previgente deve intendersi pertanto abrogato e che non vi sono attività ancora in essere disciplinate dal D.Lgs.vo n. 163/2006 e s.m. ;
- 3) DI DEMANDARE al Servizio proponente la pubblicazione dei dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, stante l'urgenza di dare applicazione alle disposizioni contenute nell'allegato regolamento, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m..



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA (art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, li 02/07/2020

Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, li 02/07/2020

Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 75

DEL 02/07/2020

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE INTERNO DEL FONDO
INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.
50/2016 E S.M**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/07/2020 al 28/07/2020

Busseto li 13/07/2020

L' addetto

MACCHIDANI STEFANIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE AL PERSONALE
INTERNO DEL
“FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE”
(articolo 113, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50)**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 75 del 02/07/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 13/07/2020 da Macchidani Stefania.
Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta Granelli

SOMMARIO

1

Articolo	OGGETTO
1	Oggetto del regolamento
2	Ambito oggettivo di applicazione
3	Ambito soggettivo di applicazione
4	Conferimento degli incarichi al personale dipendente
5	Ripartizione dell'incentivo di progettazione interna tra le diverse figure dell'Ente
6	Liquidazione della quota parte del fondo per incentivo funzioni tecniche
7	Modalità e tempistiche di liquidazione
8	Responsabilità
9	Orario di lavoro e spese accessorie
10	Tutela dei dati personali
11	Norme abrogate
12	Pubblicità del regolamento
13	Casi non previsti dal presente regolamento
14	Rinvio dinamico
15	Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'art. 113 del codice dei contratti e delle linee guida ANAC n.3 aggiornate al 11/10/2017, disciplina le modalità di costituzione e ripartizione al personale dipendente dell'Ente del "fondo incentivi per funzioni tecniche" costituito mediante appositi stanziamenti nei quadri economici dei singoli progetti di lavori pubblici, forniture e di servizio previsti nel bilancio dell'Ente, nella misura stabilita nel successivo articolo 2 da applicare all'importo preventivato posto a base di gara compresi gli oneri della sicurezza ed esclusa iva.
2. *L'importo dell'incentivo*, così determinato, è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cd. "oneri riflessi), in attuazione di quanto disposto dal comma 2 art. 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d'ora in poi "Codice dei contratti" o "Codice").
3. Si riporta di seguito il testo degli articoli del decreto legislativo 50/2016, che costituiscono il riferimento giuridico del presente regolamento:

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

*1. **Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.***

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo

è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Articolo 31 (ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nella concessioni), - commi 1 – 12

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

(.....omissis)

12. Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il

documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113.

Art. 101. (Soggetti delle stazioni appaltanti)

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

(.... omissis)

6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

6-bis. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.

Articolo 102 (collaudo), comma 6

(....omissis)

6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8.

Art. 2

Ambito oggettivo di applicazione

1. Il presente regolamento, ai fini della costituzione del "fondo", si applica per la programmazione e l'esecuzione di opere, lavori, acquisizioni di forniture e servizi, così come indicati dalle disposizioni seguenti. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
2. Esso non si applica alle prestazioni rese in esecuzione dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, prima dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, come chiarito dalla comunicazione ANAC del 06/09/2017.

3. Graduazione del fondo incentivante: la percentuale stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera, del lavoro, del servizio o della fornitura da realizzare:

Intervento	Valori e Soglie	Percentuale applicabile
Nuove opere o lavori	Fino a € 500.000,00	2%
	Superiore a € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00	1,80%
	Superiore a € 1.000.000,00	1,50%
Servizi e forniture	Fino a € 500.000,00	2%
	Per la quota superiore a €200.000,00 fino a e € 500.000,00	1,80%
	Per la quota superiore a €500.000,00 fino a €1.000.000,00	1,50%

4. Presupposti per l'incentivazione: i compensi vengono riconosciuti per lavori, servizi e forniture a seguito di approvazione del progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, nel cui quadro economico siano state accantonate le risorse relative alle prestazioni oggetto di incentivazione, con le seguenti soglie di accesso:
- progetti per nuove opere e lavori importo minimo a base d'asta €. 30.000,00;
 - progetti di servizi e forniture con importi importo minimo a base d'asta €. 30.000,00;

Art. 3

Ambito soggettivo di applicazione

- I dipendenti dell'Ente destinatari della ripartizione dell'incentivo da finanziare con il "fondo" nella misura diversificata indicata al precedente art. 2, e con la ripartizione per prestazioni, individuata al successivo art. 5, sono:
 - il dipendente nominato RUP che svolge, per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e del collaudo, le funzioni istruttorie, valutative, di impulso, coordinamento, vigilanza e comunicazione di dati e informazioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, come dettagliate nelle linee guida ANAC n. 3 aggiornate al 11/10/2017
 - i dipendenti nominati "collaboratori del RUP" ulteriori rispetto a quelli sotto elencati, specificamente individuati dall'art. 101 del Codice contratti e sotto riportati, che svolgano attività di supporto tecnico, amministrativo e giuridico in tutte le fasi del procedimento, dalla programmazione e progettazione del singolo intervento, valutazione preventiva dei progetti, fino al termine dell'esecuzione del contratto, con il coordinamento e sotto la vigilanza del RUP.
 - il tecnico dipendente nominato Direttore dei Lavori, previsto dall'art. 101 c.1 del Codice, che svolge le funzioni previste dall'art. 101.3 D.Lgs. n. 50/2016
 - il dipendente nominato Direttore dell'Esecuzione del contratto previsto dall'art. 101 c.1 del Codice, che svolge le funzioni previste dall'art. 111.2 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - i dipendenti nominati "assistenti del Direttore dei Lavori" individuati dall'art. 101 c.2 del codice nelle figure del direttore operativo e da ispettore di cantiere, che svolgono, rispettivamente, le funzioni di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo
 - i dipendenti nominati assistenti del Direttore dell'esecuzione del contratto previsti dall'art. 101 c. 6 bis del Codice e individuati nella figura del Direttore operativo che svolgono, ai sensi dell'art. 111 c.2 del Codice, le funzioni di supporto al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione

appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali, secondo il dettaglio del Decreto Ministeriale, previsto dalla medesima disposizione (non ancora emanato alla data di stesura del presente regolamento)

g. il tecnico dipendente nominato Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dall'art. 101 c.1 del Codice, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6 della stessa disposizione di legge

h. il tecnico dipendente nominato "Collaudatore" dei lavori, previsto dall'art. 101 c. 1 del codice, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016

i. il dipendente incaricato alla "Verifica di Conformità" dei servizi e delle forniture, previsto dall'art. 101 c. 1 del Codice, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016;

2. L'approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera non derivante da errori progettuali e senza aumento di costi a carico del quadro economico complessivo dell'opera ammissibile ai sensi di legge - art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, non comporta la riduzione dell'incentivo.
3. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un'attività di verifica della progettazione o direzione lavori o responsabilità di procedimento ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'appalto e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo lordo delle maggiori somme rispetto al progetto originario approvato.

Art. 4

Conferimento degli incarichi al personale dipendente

1. In sede di redazione del Documento Unico di Programmazione e del Piano Esecutivo di Gestione, ovvero nell'atto di avvio relativo a ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione (art. 31 c. 1 del codice) viene individuato il Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, sulla base della relazione predisposta dal responsabile apicale dell'Unità organizzativa competente in relazione all'intervento, ai sensi dell'art. 31 c.12 del Codice, con riferimento ai lavori, forniture e servizi.
2. Per ogni opera o lavoro, servizio o fornitura da progettare e da realizzare, il RUP deve indicare, con proprio atto:
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni professionali esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamentari in materia, in funzione delle professionalità presenti o meno nella dotazione organica, tenuto conto dei carichi di lavoro dei dipendenti dell'Ente.
 - i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esproprio e di occupazione d'urgenza dei terreni interessati dai lavori (se necessario), di esecuzione dei lavori e/o prestazioni, e, infine, di collaudo delle opere eseguite e di verifica della conformità delle prestazioni eseguite;
 - Le funzioni/attività relative alla fase esecutiva dei lavori, quali il Direttore dei Lavori e gli eventuali suoi assistenti, Direttore dell'esecuzione del contratto, nonché il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, da nominare prima dell'espletamento della gara, ai sensi dell'art.101, comma 2 del codice
 - Le funzioni/attività del tecnico collaudatore - o della commissione di collaudo - qualora dovuti, da nominare entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, ai sensi dell'art. 216.1 del D.P.R. n. 207/2010.

- Per la specifica opera, se il “certificato di collaudo” deve essere sostituito dal “certificato di regolare esecuzione” ai sensi e per gli effetti dell'art. 102.2 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. In particolare, per ogni opera o lavoro, servizio e fornitura da realizzare, il RUP individua le figure professionali occorrenti, fra i dipendenti dell’Ente, in possesso delle adeguate abilitazioni e competenze professionali e nel rispetto dei casi di non cumulabilità degli incarichi, secondo le previsioni del codice dei contratti e del codice di comportamento:
- a. i dipendenti cui attribuire la mansione di “collaboratori del RUP” che devono svolgere funzioni di supporto alle attività del RUP come indicato al precedente articolo 3 del presente regolamento;
 - b. il tecnico dipendente cui attribuire la mansione di Direttore dei Lavori per i contratti di lavori;
 - c. il dipendente indicato con mansione “Direttore dell’esecuzione del contratto” per i contratti di servizi e forniture;
 - d. i dipendenti cui attribuire la mansione di “assistenti del Direttore dei Lavori” e “assistenti del Direttore dell’Esecuzione del Contratto”;
 - e. Il dipendente cui attribuire la mansione di “Collaudatore” o indicato al solo rilascio del “certificato di regolare esecuzione” e il dipendente indicato con mansione di certificatore della “Verifica di Conformità” per servizi e forniture;
 - f. il dipendente cui attribuire la mansione di verifica preventiva del progetto;
4. I tecnici dipendenti dell’Ente che svolgeranno le funzioni indicate nel precedente comma 3, avranno titolo e diritto ad ottenere il riparto dei relativi “incentivi funzioni tecniche” sulla base dell’effettiva partecipazione al processo di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo della singola opera pubblica, nella misura e secondo i criteri stabiliti nel successivo Art. 5.
5. Il RUP che violi gli obblighi posti a suo carico dal Codice dei contratti e/o dal relativo Regolamento di attuazione e/o dalle restanti norme in materia di appalti pubblici, o il Codice di Comportamento aziendale, o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell’incentivo, previa adozione di uno specifico atto amministrativo da parte dell’organo competente con il quale si motivino le ragioni e si individuino le riduzioni o l’esclusione dall’incentivo.
6. Il criterio indicato al precedente comma vale anche per il personale dipendente incaricato ed individuato dal RUP che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti.
7. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti in materia di progettazione di lavori, servizi e forniture, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un’equilibrata distribuzione degli incarichi.

Art. 5

Ripartizione dell’incentivo di funzioni tecniche tra le diverse figure dell’Ente

1. Ai sensi dell’art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto della contrattazione decentrata, la quota parte dell’80% del “fondo” determinata applicando le percentuali stabilite al precedente art. 2, viene destinata a “incentivo di funzioni tecniche” nell’ambito delle risorse destinate alla contrattazione decentrata.
2. Tale quota viene ripartita secondo le aliquote percentuali diversificate indicate al successivo comma del presente articolo, tra i soggetti dipendenti dell’Ente che hanno partecipato al processo

A. svolgendo attività nelle fasi di

1. programmazione della spesa per investimenti

2. valutazione preventiva dei progetti
3. predisposizione e di controllo delle procedure di gara
4. esecuzione dei contratti pubblici
5. collaudo tecnico amministrativo
6. verifica di conformità

B. assumendo il ruolo di

- ✓ Rup
 - ✓ Direttore dei lavori
 - ✓ Direttore dell'esecuzione
 - ✓ Direttore operativo o ispettore di cantiere
 - ✓ Collaudatore
 - ✓ Coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione
3. L'incentivo viene conseguito in ragione delle attività e delle funzioni effettivamente svolte. Nel caso alcune delle funzioni/attività indicate nel comma successivo siano state svolte da soggetti esterni all'Ente, si decureranno le quote percentuali corrispondenti alle funzioni/attività svolte all'esterno.
 4. Il riparto percentuale degli "incentivi di funzioni tecniche" della quota parte del "fondo" calcolato ai sensi dell'art.2 (per la quota dell'80%) è ripartito dal responsabile del servizio d'Area così diversificato tra i vari soggetti dipendenti dell'Ente, in funzione delle diverse funzioni/attività effettivamente svolte nelle varie fasi, come meglio specificato nelle tabelle che seguono:

Ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione	Fase verifica	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
	5%	15%	15%	65%	100%
Responsabile della programmazione	3%				3%
Responsabile del procedimento			10%	25%	35%
Verificatore progettazione		10%			10%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				20%	20%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				10%	10%
Collaboratori tecnici/amministrativi/giuridici***	2%	5%	5%	10%	22%
<p><i>*In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dei Lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori: 60%; Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:25% Direttore operativo:10%; Ispettore di cantiere: 5%</i></p> <p><i>**Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudo statico. Nel caso in cui in luogo del collaudo si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.</i></p> <p><i>***Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure. In caso di presenza di più figure che svolgono le varie funzioni tecniche, amministrative e giuridiche la percentuale verrà ripartita come segue: Funzioni tecniche: 50%; Funzioni amministrative:35%; Funzioni giuridiche: 15%</i></p>					

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione	Fase affidamento	Fase esecuzione	Totale
	5%	25%	70%	100%
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		15%	25%	40%
Direttore dell'esecuzione*			25%	25%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici/amministrativi/giuridici**	2%	10%	10%	22%
<p><i>*In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al Direttore dell'esecuzione, la percentuale è così ripartita: Direttore dell'esecuzione: 80%; Direttore operativo:20%;</i></p> <p><i>** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure. In caso di presenza di più figure che svolgono le varie funzioni tecniche, amministrative e giuridiche la percentuale verrà ripartita come segue: Funzioni tecniche: 50%; Funzioni amministrative:35%; Funzioni giuridiche: 15%.</i></p>				

5. Nel caso di contratti misti, si applicano le quote riferite alla tipologia delle prestazioni che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole prestazioni, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
6. Nel caso il personale dipendente dell'Ente svolga una "prestazione parziale" su uno specifico contratto di lavori, servizio e forniture secondo le seguenti casistiche:
 - qualora venga espletato in tutto o in parte il processo di approvazione del progetto ma, in seguito, non si pervenga al suo appalto/affidamento per scelta dell'Amministrazione, l'incentivo viene calcolato e liquidato in relazione alla sola quota afferente alle prestazioni eseguite.
 - qualora l'opera pubblica da realizzare non richieda la nomina del Coordinatore della sicurezza, la quota di incentivo spettante al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) viene liquidata a favore del Direttore dei Lavori in quanto è tale figura che, ai sensi di legge, deve svolgere le corrispondenti funzioni/attività in materia di sicurezza nella fase esecutiva dei lavori.
7. Le aliquote percentuali indicate nel precedente comma 4 applicabili in relazione alle corrispondenti funzioni/attività svolte dal personale interno sono fra loro cumulabili sul singolo soggetto che abbia effettivamente svolto più delle funzioni/attività ivi indicate, fermi restando i casi di incompatibilità definiti dal codice.
8. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli "incentivi per funzioni tecniche" non sono liquidabili a favore del personale con qualifica dirigenziale; pertanto, in ragione delle caratteristiche di questa Amministrazione, la quale è priva di qualifiche dirigenziali disponendo solo di funzionari con qualifica di Responsabile di servizio "apicale", si stabilisce che gli "incentivi per funzioni tecniche" previsti dal presente Regolamento potranno essere liquidati ai Responsabili del settore interessato.

Art. 6

Quantificazione e liquidazione della quota parte del fondo per incentivo funzioni tecniche

1. La quantificazione della quota parte del "fondo" sarà eseguita dal Responsabile del Servizio della struttura competente per i singoli interventi, distintamente per ciascun progetto approvato, definendo i tempi di svolgimento delle singole fasi correlate agli incentivi, in modo da definire le somme annue da inserire tra le risorse destinate alla contrattazione decentrata, nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per il salario accessorio dei dipendenti dell'ente.
2. Il compenso verrà maturato alle seguenti scadenze:
 - a. per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta approvazione del progetto e, rispettivamente, ad avvenuta sottoscrizione del contratto;
 - b. per la fase di esecuzione:
 - ✓ intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione per lavori (se trattassi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattassi di servizi o di forniture) per attività la cui esecuzione è inferiore ai 12 mesi;
 - ✓ annualmente gli incentivi maturati rispetto allo stato di avanzamento dei lavori/servizi/forniture per attività la cui esecuzione ha carattere pluriennale e solo nel caso di dichiarazione del RUP del rispetto dei tempi e dei costi previsti dal cronoprogramma;
3. La liquidazione degli incentivi correlati a prestazioni svolte nell'anno di riferimento, viene disposta dopo la sottoscrizione del contratto decentrato, a chiusura del ciclo della performance, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte, mediante apposita scheda di rilevazione/valutazione redatta dal RUP e recepita nella relazione finale del Responsabile dell'Unità Organizzativa competente.

4. Qualora venga accertato che non sono stati rispettati i tempi programmati per le singole fasi del processo, alla prestazione non resa nei termini viene applicata una riduzione dell'incentivo, calcolato con i criteri di cui al presente regolamento, proporzionale al ritardo maturato.
5. Qualora si verifichi un aumento dei costi inizialmente previsti in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota proporzionale all'incremento dei costi
6. In particolare, ai sensi dell'art. 113, comma 3, penultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento da parte del RUP, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016, per le finalità indicate nel comma 4 dello stesso articolo.

Art. 7

Modalità e tempistiche di liquidazione

1. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi avviene sulla base di documentata relazione del RUP competente, dopo la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo, che dispone delle correlate risorse (ai fini della certificazione del rispetto dei vigenti limiti di spesa al salario accessorio – cfr. Pareri Corte dei conti Autonomie n. 7 e n. 24 del 2017)
2. In sede di contrattazione decentrata le singole percentuali riportate nella tabella del precedente art. 2, potranno essere rimodulate, per garantire il rispetto del limite di spesa del salario accessorio complessivo vigente nell'anno di riferimento.
3. La liquidazione degli incentivi è affidata al Responsabile di servizio competente in materia di trattamento economico del personale, a cui il Responsabile dell'Unità organizzativa competente deve fare pervenire la documentata relazione delle prestazioni concluse, con indicazione del personale coinvolto e delle relative percentuali applicabili, tenuto conto del rispetto dei tempi programmati.
4. Per gli incentivi eventualmente spettanti al Responsabile del Servizio personale, provvederà alla liquidazione il sostituto individuato nel provvedimento di nomina
5. In linea di massima e compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo la liquidazione previa verifica del rispetto del limite per cui, ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 8

Responsabilità

1. I titolari degli incarichi di funzioni tecniche sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione in conseguenza di errori ed omissioni del progetto che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione del contratto.

Art. 9

Orario di lavoro e spese accessorie

1. L'attività di funzioni tecniche viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per l'esecuzione delle attività rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 10

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, potendoli trattare nei limiti e per le finalità istituzionali di sua competenza.

Art. 11

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. In particolare viene abrogato il previgente “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del Fondo per la progettazione e l'innovazione”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.127 del 19/11/2015 ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., nonché ogni altra disposizione in materia contrastante con il presente Regolamento.

Art. 12

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento ed è pubblicata, a cura dell'ufficio preposto, ai fini della pubblicità e della trasparenza, sul sito istituzionale dell'Ente e sulla specifica sezione di Amministrazione Trasparente.

Art. 13

Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
 - e) i contratti collettivi decentrati integrativi.

Art. 14

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata e il presente testo, per le parti non modificate

Art. 15

Entrata in vigore – disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto.
2. I criteri di riparto e di liquidazione degli “incentivi funzioni tecniche” al personale dipendente dell'Ente indicati nel presente Regolamento si applicano ai progetti di contratto pubblico che siano stati approvati successivamente alla data del 19 aprile 2016 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016) nei cui quadri economici siano state accantonate e impegnate le risorse destinate agli incentivi di cui all'art. 113 del codice.

3. Gli “incentivi di progettazione interna” relativi a progetti di lavori pubblici che siano stati approvati antecedentemente alla data del 19 aprile 2016, ma collaudati successivamente vengono liquidati per la parte svolta entro tale data secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei Contratti e secondo le norme del previgente “Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione al personale interno della quota parte del Fondo per la progettazione e l'innovazione”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 30.12.2015 ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e per la parte svolta successivamente secondo i criteri indicati nel presente Regolamento.
4. Il presente regolamento potrà essere oggetto di revisione in sede di contrattazione decentrata annuale, con riferimento alle modalità e criteri di riparto degli incentivi.